



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**N. 4 DEL 22-08-2024**

**OGGETTO:** DISCIPLINA ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E CENTRI STORICI NEL PERIODO DELLA VENDEMMIA.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del CdS D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il decreto n. 2 del 19.12.2023 del Sindaco pro-tempore con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile dell'Area Vigilanza e Protezione Civile;

Vista la necessità di consentire ai viticoltori di svolgere le attività connesse alla vendemmia;

Ritenuto opportuno pertanto consentire l'accesso ai centri storici ove risultano ubicati in larga misura i fondi e le cantine utilizzati per le attività connesse alla vendemmia;

Richiamata la delibera C.C. n. 4 del 10.02.2018 e successive modifiche ed integrazioni con la quale si è approvato il Regolamento di disciplina dei veicoli nelle ZTL e nelle APU del Comune di Riomaggiore;

### **ORDINA**

di consentire l'accesso alle ZTL e alle APU di Riomaggiore, Manarola, Groppo e Volastra **dal 25 agosto '24 al 30 settembre '24 dalle ore 06.00 alle ore 20.00 ESCLUSIVAMENTE** ai veicoli destinati, anche temporaneamente, al trasporto di uve o che, comunque, siano impegnati in operazioni connesse alla vendemmia.

La sosta dei predetti veicoli all'interno delle ZTL e delle APU di Riomaggiore, Manarola, Groppo e Volastra **è consentita per un tempo massimo di un'ora con esposizione del disco orario e dell'indicazione "VEICOLO UTILIZZATO PER LA VENDEMMIA"**.

Sono contemporaneamente abrogate, nel periodo di validità del presente provvedimento, tutte le disposizioni in contrasto con quanto sopra ordinato.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del CdS ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Riomaggiore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **AVVISA**

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di pubblicazione.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Servizio di Polizia Locale di Riomaggiore.

Le violazioni alle norme di cui trattasi, saranno punite ai sensi del vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale  
Ruvo Alberto

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate